

COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO

PIANO REGOLATORE GENERALE

**P.R.G. – Variante specifica al P.R.G. per modifica al Regolamento Edilizio articoli 22-23-24 .
Composizione , attribuzioni e funzionamento della commissione edilizia .**

Adottata con D.C.C. n. 37 del 27/07/2007

Tavola n.2

REGOLAMENTO EDILIZIO IN VARIANTE
ARTICOLI N. 22-23-24

IL SINDACO
DA ROS RAFFAELLA

IL SEGRETARIO
FERRARI dr. GIORGIO

IL TECNICO COMUNALE
Barbon arch.Lorenzo

Breda di Piave, lì 05/07/2007

Capo III Commissione edilizia

Art. 22 Competenze e attribuzioni della commissione edilizia

1. E' assegnata alla Commissione edilizia la preminente funzione di valutazione della qualità architettonica ed edilizia dei progetti e del loro corretto inserimento nel contesto urbano ed ambientale, nonché del contenuto delle soluzioni planivolumetriche proposte e dei profili di compatibilità territoriale degli strumenti urbanistici attuativi.
2. Per il ruolo di consulenza tecnica che svolge, la Commissione edilizia ispira il parere di competenza alla luce di finalità riguardanti il miglioramento della qualità dell'ambiente di vita quotidiano del cittadino, favorendo con particolare attenzione l'elevazione della qualità delle architetture e dell'edilizia, oltre al loro inserimento armonico nello spazio urbano e nel contesto territoriale-ambientale interessato.
3. La commissione edilizia è, pertanto, l'organo tecnico consultivo del comune in materia di edilizia e territorio.
4. La commissione edilizia esprime il proprio parere ogni qualvolta richiesto dalla legge e nelle seguenti ipotesi:
 - Opere di competenza del Comune e delle altre Amministrazioni pubbliche, di cui al precedente articolo 7;
 - Ordinanze di demolizione e sull'annullamento dei permessi di costruire di cui ai precedenti articoli ;
 - Opere soggette a permesso di costruire , di cui al precedente articolo 6 ;
5. La commissione edilizia esprime il proprio parere con riferimento agli aspetti architettonici e compositivi degli interventi proposti, verificandone l'inserimento nell'ambiente e nel contesto paesaggistico o figurativo in cui gli interventi ricadono.
6. L'acquisizione del parere della commissione edilizia integrata, prevista dal successivo art. 23 , è obbligatoria oltre che nei casi di legge, quando gli interventi riguardino immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
7. Il parere della commissione edilizia non è previsto per i seguenti interventi:
 - Volturazione di permesso a costruire;
 - Proroghe e rinnovi di permesso di costruire;
 - Opere soggette a DIA con esclusione degli interventi di cui all'art. 10, lett. a) – interventi di nuova edificazione- , b) – interventi di ristrutturazione urbanistica- e c) – interventi di ristrutturazione edilizia- del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni;
 - Cambi di destinazione d'uso in conformità allo strumento urbanistico generale ed ai parametri di ambito;
 - Interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett. a)- manutenzione ordinaria- e b) – manutenzione straordinaria- del DPR n. 380/2001;
 - Tende da sole ed insegne pubblicitarie;

Art. 23 Composizione della commissione edilizia

1. La Commissione edilizia, in conformità all'art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è nominata dal Consiglio Comunale. E' composta da sei membri, dei quali uno di diritto, rappresentato dal responsabile dell'Unità Operativa Urbanistica (nel prosieguo denominato Capo Settore), o suo delegato, ed i restanti eletti dal Consiglio Comunale, tutti con diritto di voto. Questi sono scelti tra esperti nelle materie di edilizia, urbanistica ed ambientale, individuati valutando le apposite istanze, complete di curriculum, inoltrate dagli

interessati al Comune a seguito di avviso pubblico. La commissione edilizia si insedia entro quindici giorni dalla nomina. Nella composizione della Commissione edilizia, intesa come occasione di confronto costruttivo attraverso la convergenza delle varietà tecniche e culturali, si dovrà tener conto del criterio della multidisciplinarietà e della equilibrata rappresentatività delle varie competenze tecniche. Pertanto nella fase della formazione della Commissione edilizia si dovrà considerare l'individuazione di esperti laureati in Architettura, Ingegneria, Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Scienze Agrarie e Forestali, e giurisprudenza, oltre che tecnici esperti in possesso di diploma di geometra. La Commissione edilizia comunale, nell'esercizio delle funzioni sub-delegate ai Comuni da parte della Regione del Veneto in forza della L.R.V. n. 63/1994, viene integrata da due tecnici laureati ed esperti in materia di tutela paesistico – ambientale (scelti tra laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali ed artistico-monumentali), di comprovata pluriennale esperienza, la cui nomina, con votazione separata, è di esclusiva competenza del Consiglio comunale con le modalità previste dalla legge regionale di settore. La Commissione edilizia integrata per l'esame delle pratiche di competenza , necessita della presenza di almeno un componente nominato ai sensi della L.R.V. n. 63/1994.

2. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale che nomina esperti della materia: 1 urbanista, 1 architetto, 1 agronomo ed i rimanenti 2 scelti tra esperti laureati in architettura, ingegneria, scienze agrarie e forestali, giurisprudenza, ed in possesso di diploma in geometra, con voto limitato ad uno, assicurando la presenza di almeno un componente indicato dalla minoranza.
3. Il responsabile dell'Unità Operativa Urbanistica (nel prosieguo denominato Capo Settore), o suo delegato, funge da Presidente della Commissione Edilizia.
4. La qualificazione di esperto va documentata con presentazione di curriculum.
5. Ai componenti elettivi della Commissione spetta un gettone di presenza la cui entità è pari al gettone del consigliere comunale .
6. I membri elettivi durano in carica un periodo massimo non superiore alla durata del Consiglio Comunale che l'ha nominata; dopo la scadenza del Consiglio Comunale la Commissione Edilizia esercita le proprie funzioni secondo quanto previsto dal D.L. 293/94 convertito in L. 444/94.
7. Non possono far parte della commissione edilizia il Sindaco , gli Assessori, i Consiglieri comunali nonché i parenti o affini sino al quarto grado di altro componente.
8. Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e astensione si applicano le disposizioni previste per i consiglieri Comunali e quelle previste dai rispettivi Ordini Professionali .
9. Il Dirigente è responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L.241/90 come modificato dall'art. 6 della L.127/1997.
10. In particolare al Dirigente competono tutte le funzioni disciplinate dal presente Regolamento Edilizio e ogni altra azione o provvedimento ritenga necessario adottare nell'ambito della sua competenza.

Art. 24 Funzionamento della commissione edilizia

1. La Commissione Edilizia, nel rispetto del ruolo e dei compiti di cui al precedente articolo 22, si riunisce per fornire i pareri di competenza, con frequenza ordinariamente mensile, a seguito di convocazione del Presidente, di concerto con il Capo Settore. La convocazione può avvenire a mezzo posta ordinaria, telefax, posta elettronica certificata e, all'occorrenza telefonicamente. L'avviso è comunicato ai membri almeno tre giorni prima della seduta, fatta eccezione per i casi di particolare urgenza, nel qual caso è sufficiente un preavviso di almeno

ventiquattro ore. L'avviso è inviato per conoscenza al Sindaco ed agli Assessori di reparto.

2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del Presidente e della metà di componenti. Le riunioni non sono pubbliche ; La commissione edilizia, tuttavia, può disporre l'audizione dei soggetti direttamente interessati al procedimento edilizio o dei rispettivi professionisti di fiducia. Può parimenti disporre, secondo le modalità appena sopra richiamate, l'esecuzione di sopralluoghi al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza utili e necessari per la esatta valutazione dei contesti e delle opere per le quali è richiesto il parere.
3. Nella ipotesi in cui operi in composizione integrata , la Commissione Edilizia esprime i pareri con la necessaria presenza di almeno uno dei componenti esperti in bellezze naturali e di tutela ambientale.
4. Qualora uno dei membri elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione, ovvero più del 50% delle sedute nel corso di un anno, il Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvedere alla sua sostituzione.
5. Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei membri che per qualunque motivo non possano continuare a coprire l'incarico (morte, dimissioni, incompatibilità secondo il precedente articolo 23, ecc.). I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione.
6. I pareri della Commissione edilizia, espressi secondo le seguenti qualificazioni: favorevole, favorevole con prescrizioni, sospensivo e contrario, sono validamente resi a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I pareri contrari o condizionati devono contenere le motivazioni che ostano all'espressione del parere favorevole.
7. Dei pareri espressi dalla Commissione deve essere redatto un verbale, a cura di un dipendente dell'Ufficio Tecnico presente alle sedute che funge da segretario, che viene sottoscritto da tutti i membri presenti.
8. Il parere degli esperti in bellezze naturali e di tutela dell'ambiente va verbalizzato anche se favorevole. Le loro valutazioni vanno puntualmente indicate anche nell'Autorizzazione, di cui al D.L.gs. n. 42 /2004, da trasmettere alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali.
9. Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso.
10. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.
11. I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.